

COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA

36011 – Piazza Francesco Rossi n. 6 – C.F. 00294880240

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP. AMBIENTE E PATRIMONIO

☎ 0445741305 – int. 3 📠 0445741921

e-mail: segreteria@comune.arsiero.vi.it

pec: comune.arsiero.vi@pecveneto.it



Prot. n° **1391** sm/AG

Arsiero li 09 febbraio 2017

Oggetto: ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI MALGA VALBONA NEL PERIODO 2017 – 2022.

IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP. AMBIENTE E PATRIMONIO

RENDE NOTO

1. PREMESSA

1.1. Normativa

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dalle condizioni fissate dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n° 827 (art. 73 comma 1, lettera C e art. 76) e con l'osservanza di tutte le norme contenute nel Disciplinare Tecnico Economico approvato con D.G.R.V. n° 428 del 12/02/1997 e con D.G.R.V. n° 3125 del 16/11/2001 e dal decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.).

1.2. Stazione appaltante responsabile della gara

Il soggetto responsabile della procedura di gara, che opera in nome e per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice, è:

- *Ente:* COMUNE DI ARSIERO
- *indirizzo:* Piazza F. Rossi, n° 6
- *telefono:* 0445 741305 int. 3 – Settore LL.PP. Ambiente e Patrimonio
- *telefax:* 0445 741921
- *e – mail:* segreteria@comune.arsiero.vi.it
- *pec:* comune.arsiero.vi@pecveneto.it

Codice NUTS: Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia ITD32.

La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati all'asta.

Ufficio responsabile del procedimento: **SETTORE LL.PP. AMBIENTE E PATRIMONIO**

Responsabile del procedimento di gara – RUP: *geometra Andrea Gasparini* – Comune di Arsiero – Piazza F. Rossi n° 6 – telefono *0445 741305 int. 3* – telefax *0445 741921* – pec comune.arsiero.vi@pecveneto.it

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice).

1.3. Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice è l'ente titolare del potere di "spesa" che avvia la procedura di gara con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d'appalto e ne curerà l'esecuzione.
Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI ARSIERO con sede in Piazza F. Rossi n° 6, CAP 36011, Provincia di Vicenza

1.4. Procedura di gara

Asta pubblica con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. E per ulteriori 120 (centoventi) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura.

1.5. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i., determinato sulla base dei criteri e sub – criteri ai sensi del comma 8 dell'art. 95 del succitato decreto.

1.6. Determinazione a contrattare

La presente procedura a contrarre è stata approvata con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. Ambiente e Patrimonio n. 41 del 09/02/2017, di avvio del procedimento di gara (art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32 co. 2 del Codice).

Il bando non vincola l'Amministrazione Comunale che si riserva, per insindacabili motivi, la facoltà di sospendere, annullare la procedura concorsuale in qualsiasi fase precedente alla stipula del contratto, in caso di annullamento e/o revoca del bando nessun indennizzo sarà riconosciuto alle Ditte partecipanti alla gara.

1.7. Pubblicità

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Arsiero ed all'Albo Pretorio on line.

2. OGGETTO DELL'ASTA

2.1. Consistenza immobili e pascolo

Gli immobili facenti parte della malga e la relativa consistenza sono:

- a. Casare ubicate in località Valbona composte dai seguenti locali:
casara est: ex sala stagionatura al piano terra, n° 2 camere al piano primo;
casara ovest: deposito, servizio igienico, locale quadri elettrici, cucina;
- b. Ex sala mungitura: coperta, all'interno dei locali della casara est;
- c. Paddock coperto esterno e collegato con sala mungitura;
- d. Porcilaia (da sistemare);

La malga si estende comprendente l'ampio fondovalle, sul quale sorge il centro aziendale, la conca con l'omonimo rifugio e l'importante sella prativa alla testata settentrionale della valle. Il pascolo si presenta in discrete condizioni, grazie anche agli interventi di taglio per recupero pascolo.

La malga è dotata di approvvigionamento idrico autonomo (sorgente) della quale peraltro non è possibile garantire la portata e dispone delle seguenti pozze di abbeveraggio:

- pozza recintata con telo impermeabile ed abbeveratoio ubicata in prossimità della malga;
- abbeveratoio servito da rete idrica, sorgente più vasca accumulo;
- abbeveratoio in acciaio a mezzo monte da 3 mc;
- n° 2 pozze ubicate una in località Valbona (dietro le malghe) ed una in località Lareselo (a circa 400 m) non manutentata e con fondo non impermeabilizzato;
- vasca di accumulo per le acque meteoriche (dietro la casara ovest);
- n° 1 pozza di abbeveraggio con fondo impermeabile in località Costa d'Agra;

Malga VALBONA sita sulle particella n° 45 del Piano di Riassetto Forestale ha centro aziendale che insiste sulla particella identificata catastalmente al Foglio VIII° Mappale n° 13.

Il pascolo avente una superficie di **73,04 HA** (tot. 87,46 HA – particella n° 45), come indicato nel Piano di Riassetto Forestale 2011 – 2022, è identificata dai seguenti estremi catastali:

<i>Foglio</i>	<i>Mappale</i>	<i>Qualità di coltura catastale</i>	<i>Superficie intero mappale mq</i>	<i>Superficie territoriale malga mq</i>	<i>SAU malga mq</i>
8	1	Fabbr. rurale	376	376	-
8	2	Fabbr. Rurale (stagno)	226	226	-
8	5	Fabbr. Rurale (stagno)	226	226	132
8	7	Fabbr. Rurale (stagno)	88	88	-
8	12	Pascolo	277.011	384.451	326.326
		Bosco ceduo	646.227		
8	13	Pascolo	304	304	304
8	14	Pascolo	36.872	36.872	36.872
8	15	Fabbr. Rurale (stagno)	750	750	-
8	31	Pascolo	176.077	176.815	158.474
		Bosco ceduo	19.609		
8	32	Pascolo	197.872	8.547	7.865
8	78		324	324	-
8	80	Bosco ceduo	207.902	33.171	22.434
8	82	Pascolo bosco altof.	16.170	6.166	5.621
8	84	Strada	1.128	105	-
8	85	Incolto produttivo	7.900	3.564	1.684
8	86	Incolto produttivo	237.027	107.567	99.530
8	87	Strada	8.125	507	-
8	89	Incolto produttivo	83.280	71.918	57.910
8	90	Strada	200	200	-
8	91	Pascolo	600	600	600
8	92	Incolto sterile	120.215	24.711	4.672
8	93		160	160	-
8	94	Incolto sterile	2.480	2.040	866
8	95		400	400	-
8	96	Incolto sterile	26.000	4.198	3.677
8	108	Incolto produttivo	24.100	10.314	3.433
<i>Totale mq</i>				<i>874.600</i>	<i>730.400</i>
<i>Totale ettari</i>				<i>87,46</i>	<i>73,04</i>

La superficie in concessione indicata nel presente bando non è probatoria dell'effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanza rese dal concessionario.

La superficie a pascolo indicata nel presente bando non ha infatti valore costitutivo dell'entità di superficie pascolata ma solo ricognitivo e conoscitivo.

2.2. Carico della malga

Il carico vigente è di **80 U.B.A.**, sul quale è ammessa una tolleranza in più o in meno del 5% stabilita dall'Ente proprietario all'inizio di ogni stagione monticaria.

2.3. Specie ammesse

Sono ammesse nel pascolo le seguenti specie animali:

- bovini da latte
- bovini da carne
- equini fino ad un massimo del 5% del carico in U.B.A.
- ovini fino ad un massimo del 25% del carico in U.B.A.

Nel caso di presenza nel carico U.B.A. di ovini, il pascolamento di questi animali dovrà essere effettuato, fino al **15 luglio** di ogni stagione monticaria (salvo condizioni meteo particolari), nelle aree pascolive circostanti le casare di Malga Valbona, al fine di preservare le covate di "gallo forcello".

2.4. Attività agrituristica

La concessione **non** comprende la facoltà di esercitare l'attività agrituristica, di somministrazione pasti e/o bevande nonché di ricettività, per le quali dovrà essere acquisita idonea registrazione sanitaria.

Gli eventuali interventi di adeguamento, nonché gli oneri per l'acquisizione delle relative autorizzazioni, sono a totale carico del concessionario.

Si evidenzia che l'attività agrituristica è disciplinata dalla vigente normativa specifica regolante la materia (L. n° 96/2006 e dalla L.R. n° 9/1997 e relativo regolamento di attuazione n° 2 del 12/09/2007) e pertanto l'attività dovrà essere iscritta a cura del concessionario presso l'apposito Registro della Provincia.

L'eventuale autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche, a discrezione dell'Amministrazione Comunale ed a seguito di ulteriore atto deliberativo, dà titolo ad un compenso aggiuntivo a favore del Comune di Arsiero determinato in **€ 1.500,00(millecinquecento)** annui.

L'esercizio da parte del concedente dell'attività di agriturismo in malga, in assenza dell'autorizzazione comunale, della sottoscrizione dell'accordo aggiuntivo, nonché del versamento del corrispettivo dovuto, comporta la risoluzione di diritto della concessione contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con l'automatico incameramento della cauzione definitiva da parte del Comune.

2.5. Mungitura e lavorazione del latte

I beni oggetto della concessione sono utilizzati prevalentemente per la monticazione estiva (pascolo). La malga è dotata di impianto per il trattamento dell'acqua da sorgente e piovana (filtro, raggi UV). Qualora gli uffici sanitari ritenessero idonei i locali e gli impianti e fosse rilasciata la relativa autorizzazione sanitaria ed in accordo con il Comune di Arsiero, il concessionario potrà impegnarsi ad effettuare la mungitura o la mungitura e la lavorazione del latte. Il Comune non garantisce l'idoneità dei locali e degli impianti ai fini della mungitura e della lavorazione del latte.

2.6. Manutenzione degli immobili

Sono a carico del concessionario tutte le manutenzioni elencate e sottoscritte dal concessionario di cui al *FOGLIO CONDIZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI*, di cui all'**Allegato B)** del presente avviso.

3. PREZZO A BASE D'ASTA

Il prezzo base è fissato nella sottostante tabella e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT già a decorrere dal secondo anno di concessione.

<i>MALGA</i>	<i>Particella del Piano di Riassetto Forestale</i>	<i>Superficie territoriale malga HA</i>	<i>SAU malga HA</i>	<i>Carico U.B.A.</i>	<i>Canone annuo di concessione a base d'asta</i>
VALBONA	45	87,46	73,04	80	€ 9.500,00

Oltre al prezzo d'asta offerto, il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Arsiero un importo forfettario di € 500,00 annui per la manutenzione straordinaria degli impianti installati (impianto fotovoltaico ed impianto potabilizzazione).

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA

4.1. Requisiti in ordine generale

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p)¹ nonché gli operatori economici

¹ «Operatore economico»: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

La stazione appaltante può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, di cui all'art. 62 d.P.R. 207/10, nonché del presente bando.

4.2. Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

- a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
- b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

4.3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);

- le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre si precisa che:

- gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black list” devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);
- è sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);
- i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma;
- lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile.

L’assenza delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta nell’**Allegato A**).

4.4. RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

Nel dettaglio, relativamente all’art. 47: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Nel dettaglio, relativamente all’art. 48:

- 1) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell’ambito della quale uno di essi gestirà la malga; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata alla gestione della malga.
- 2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all’articolo 84 D.Lgs. 50/2016.
- 3) L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- 4) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all’articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
- 5) È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- 6) È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 7) È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 16 e 17, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 8) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- 9) *Omissis*.
- 10) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 11) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- 12) Le disposizioni di cui all'articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- 13) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 14) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 15) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.
- 16) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,

inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

- 17) È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

4.5. Requisiti per la partecipazione

I partecipanti alla gara, a pena di esclusione, dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti che possono essere dichiarati nella domanda di partecipazione, ma successivamente verificabili d'ufficio dal Comune attraverso presentazione della documentazione sotto riportata, quando essa non è rilasciata da una pubblica amministrazione:

1) *Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004 n° 99 o Coltivatore Diretto;*

2) *Proprietà di almeno il 40 Unità Bovine Adulta (U.B.A.) previste nel carico della malga;*

Nel caso di partecipazione all'asta in forma associata, oltre al requisito di cui al punto 1), almeno un imprenditore deve anche avere il requisito di cui al punto 2).

Il venir meno, per qualsiasi motivo, di uno dei suddetti requisiti comporta la risoluzione di diritto della concessione – contratto.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in base a:

- elementi tecnici
- elementi economici

secondo i criteri di seguito descritti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura tecnica e di natura economica.

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di **100 punti**, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

CRITERI DI VALUTAZIONE:

– Offerta economica	25
– Offerta tecnica	75
<i>Totale</i>	<i>100</i>

SUB – CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA:

b.1) Esperienza	max	5
b.2) Giovane Agricoltore		10
b.3) Migliorie allo stabile proposte dal concorrente	max	20
b.4) Mungitura e lavorazione latte	max	30
b.5) Attività di promozione della malga proposte dal concorrente	max	10

Gli interventi che il concorrente eventualmente si impegna a fare dovranno essere realizzati nell'anno indicato in sede di offerta, e comunque entro il terzo anno (stagione monticatoria 2019). I lavori dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale e realizzati sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. Ambiente e Patrimonio.

La pratica per l'ottenimento della Registrazione prevista dal "Pacchetto Igiene" per le strutture di caseificazione in alpeggio deve essere conclusa entro il secondo anno (seconda stagione monticatoria 2018).

6. INTERVENTI PRIORITARI DA REALIZZARE

L'aggiudicatario, con la **partecipazione alla gara**, s'impegna ad eseguire entro il **31/05/2017** gli interventi ritenuti prioritari dall'Amministrazione Comunali e di seguito indicati:

- *tinteggiatura pareti interne dei locali;*
- *pulizia e sistemazione del locale ex sala mungitura;*
- *pulizia e sistemazione del locale ex sala stagionatura.*

I lavori suddetti dovranno essere realizzati in conformità a quanto descritto nel disciplinare di gara, e secondo le indicazioni ed il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. Ambiente e Patrimonio.

7. CAUZIONI E GARANZIE

La cauzione per la partecipazione dell'asta è stabilita nella misura del 2% dell'importo posto a base d'asta, quindi pari ad **€ 200,00(duecento)**.

Per quanto riguarda i contenuti e le modalità di costituzione:

- ✓ *della cauzione per la partecipazione;*
- ✓ *della cauzione definitiva;*
- ✓ *della polizza di assicurazione per la copertura del rischio locativo e responsabilità civile verso terzi;*

si rimanda al contenuto del disciplinare di gara.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I concorrenti dovranno far pervenire,

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 09 MARZO 2017

al seguente indirizzo:

**COMUNE DI ARSIERO – Ufficio Protocollo
Piazza F. Rossi n° 6
36011 – ARSIERO (VI)**

tramite il servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, un PLICO chiuso siglato e sigillato sui lembi di chiusura, con riportato sul frontespizio il nominativo del mittente, con relativo indirizzo e la dicitura **“ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI MALGA VALBONA”**. Tale plico potrà essere consegnato anche a mano, entro lo stesso termine perentorio, esclusivamente al personale del citato Ufficio Protocollo di questa Amministrazione, il quale dovrà apporre all'esterno del plico l'ora e la data di consegna controfirmandola alla presenza del consegnatario.

Il recapito del plico entro il termine stabilito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non sarà preso in considerazione il plico pervenuto fuori termine **indipendentemente** dalla data del timbro postale. Per quanto riguarda la documentazione, le modalità di presentazione e *le cause di esclusione* si rimanda al contenuto del disciplinare di gara.

9. PROCEDURA DI GARA E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'apertura della procedura, in forma pubblica, si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Arsiero, sita in Piazza F. Rossi n° 6, in prima seduta pubblica **alle ore 10.00 del giorno 13 MARZO 2017** ed in seconda seduta pubblica **alle ore 11.00 del giorno 17 MARZO 2017**.

Per i contenuti delle fasi si fa rinvio a quanto disposto dal disciplinare di gara.

10. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, all'indirizzo PEC *comune.arsiero.vi@pecveneto.it*, entro, e non oltre, la data del **28/02/2017**. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Le risposte verranno fornite entro il giorno **06/03/2017**. Tutte le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sulla pagina web *www.comune.arsiero.vi.it*.

11. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE

11.1. Pagamento del canone

Il pagamento del canone annuo di concessione verrà effettuato in due rate come di seguito riportato:

- acconto pari al 50% del canone entro e non oltre il **30 AGOSTO**;
- saldo pari alla quota restante del canone (50%) entro e non oltre il **30 NOVEMBRE**.

A decorrere dal secondo anno di concessione il prezzo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT.

Qualora il Comune di Arsiero ottenga dei finanziamenti per il miglioramento della malga e/o del pascolo, il canone annuo sarà oggetto di rivalutazione **in aumento** rispetto all'importo del canone di aggiudicazione relativo e con decorrenza dalla stagione monticatoria successiva al termine dei lavori.

11.2. Durata della concessione eventuale proroga

La concessione ha durata di **6 ANNI**, e precisamente dalla stagione monticatoria 2017 alla stagione monticatoria 2022 comprese.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di prorogare la concessione per ulteriori **1 ANNO** (stagione monticatoria 2023) in accordo e/o su richiesta del concessionario, al canone di concessione rivalutato secondo l'indice ISTAT, e qualora sia accertata:

- la buona gestione della malga;
- il possesso dei requisiti di cui al punto 4.

La proroga sarà oggetto di stipula di nuovo contratto.

11.3. Periodo di monticazione

Il periodo di monticazione per Malga Valbona decorre dal **01 GIUGNO** al **30 SETTEMBRE**, salvo il verificarsi di particolari condizioni meteorologiche certificate dall'Unione Comunità Montana competente per territorio.

La disponibilità dei fabbricati per interventi manutentivi e per pratiche agronomiche decorre dal 1 Maggio al 30 Ottobre di ciascun anno.

Il Concessionario potrà chiedere l'anticipo o la proroga del periodo di monticazione, ai sensi dell'art. 18 del Disciplinare Tecnico Economico approvato con D.G.R.V. n° 428 del 12/02/1997 e con D.G.R.V. n° 3125 del 16/11/2001.

11.4. CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI

La gestione della malga deve seguire criteri tecnico – agronomici finalizzati alla conservazione ottimale del cotico e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo. In particolare si devono rispettare i seguenti criteri descritti espressamente nel verbale di consegna della malga:

- l'integrazione della dieta apportata in malga con mangimi specifici non può superare il 20% del fabbisogno energetico;
- la superficie a pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata, ricorrendo allo sfalcio delle aree che, a fine stagione, dovessero risultare poco o nulla pascolate. Ai fini della superficie si fa riferimento alla particella 45 del Piano di Riassetto Forestale;
- l'eliminazione della flora infestante deve essere effettuata prima della fioritura della stessa come previsto anche nel Piano di Riassetto Forestale Comunale;
- il taglio e l'ammucchiamento della rinnovazione forestale alta fino a 2 metri e della flora infestante dovrà essere fatto annualmente, percorrendo 1/5 della superficie pascoliva (circa 16 ettari), secondo le prescrizioni impartite all'atto della consegna e riportate nel relativo verbale;
- il concentramento e lo stazionamento del bestiame deve essere evitato nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio.

11.5. ULTERIORI DISPOSIZIONI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- a. La concessione della malga viene effettuata a corpo e non a misura, per una superficie di HA 87,46 (superficie pascoliva **HA 73,04**), come risulta dal Piano di Riassetto Forestale dei beni silvopastorali relativo agli anni 2011 – 2022 del Comune, nelle condizioni in cui si trova e con esplicita rinuncia da parte del concessionario ad ogni pretesa in ordine di carenze in atto, o che

sopravvenissero a seguito di nuove normative, salvo il diritto di recesso da comunicare nei termini e modi stabiliti nella concessione-contratto.

- b. Sono escluse dalle aree in dotazione della malga quelle già utilizzate per sentieri, aree di sosta o attrezzate, capanni per l'attività venatoria, pertinenze di fabbricati comunali ed eventualmente esistenti e le altre aree che il comune intende utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche o manifestazioni (allargamenti stradali, aree di sosta o attrezzate ecc.) e per l'accesso alle superfici boscate.
- c. La consegna e riconsegna della malga è effettuata nel rispetto delle direttive approvate con delibera di Giunta Regionale del Veneto n° 428 del 12/02/1997 e n° 3125 del 16/11/2001. Le spese relative sono a totale carico del concessionario.
- d. Alla malga spetta il quantitativo di legname di legna da ardere come previsto nel piano taglio del Piano di Riassetto Forestale 2011 – 2022, secondo quanto previsto:
 - Il quantitativo base (valore arrotondato) è stabilito in 0,5 q.li di legna da ardere per capo, con un massimo di 50 q.li, nel caso in cui il malghese risieda in malga e trasformi il latte in formaggio;
 - Se il titolare non lavora il latte, ma risiede in malga il quantitativo viene limitato a 15 q.li, indipendentemente dal carico.
 - Nel computo rientrano anche le piante morte e/o seccagginose, nonché il Nocciolo.
 - Convenzionalmente si adotta la seguente equivalenza 1 mc = 10 q.li
 - Il presente prospetto è riferito ai carichi proposti ed alle condizioni rilevate nel primo anno di validità del Piano. I quantitativi potranno variare in funzione della revisione dei carichi e delle modalità di conduzione.
- e. Un incaricato del Comune provvederà alla consegna delle chiavi 10 giorni prima del periodo di disponibilità della malga, le stesse dovranno essere restituite entro 10 giorni dal termine del periodo suddetto.
- f. L'Amministrazione si riserva di utilizzare la malga nel periodo non monticatorio.
- g. Il concessionario si impegna:
 - a mantenere l'intero carico all'interno del perimetro della malga per tutta la durata della stagione monticatoria, salva anticipata demonticazione imputabile ad avversità atmosferiche certificate dalla Comunità Montana competente per territorio;
 - a caricare singolarmente la malga con tutto il carico e per tutta la durata della stagione monticatoria;
 - a fissare per se e/o coadiutori la dimora presso gli stabili della malga per tutta la durata dell'alpeggio;
 - a non effettuare il pascolamento con il bestiame attribuito ad altre malghe ovvero a non pascolare in comune con carichi di altre malghe;
 - ad osservare le direttive approvate con delibera di Giunta Regionale del Veneto n° 428 del 12/02/1997 e con delibera di Giunta Regionale del Veneto n° 3125 del 16/11/2001, nonché le condizioni parimenti vincolanti riportate nel presente bando;
 - a rispettare le specie ammesse nel carico;
 - nel caso di presenza del carico di OVINI, il pascolamento di questi animali **dovrà** essere effettuato, fino al **15 luglio** di ogni stagione monticatoria, nelle aree pascolive circostanti le casare di Malga Valbona, al fine di preservare le covate di “*gallo forcello*”;
 - a pascolare l'intera superficie utilizzabile della malga compresa all'interno della particella 45 del Piano di Riassetto Forestale;
 - a tagliare ed ammucciare la rinnovazione forestale alta fino a 2 metri e delle piante erbaceo/arbustive infestanti cresciute nel pascolo, percorrendo 1/5 della superficie pascoliva (circa 16 ettari), secondo le prescrizioni impartite all'atto della consegna e riportate nel relativo verbale;
 - a provvedere alla pulizia delle vasche di raccolta acqua piovana e impianto trattamento e distribuzione acqua;

- a provvedere allo svuotamento annuale vasche ed impianto smaltimento reflui;
- ad eseguire la manutenzione ordinaria degli stabili secondo quanto previsto nel *FOGLIO CONDIZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DATI IN CONCESSIONE*;

h. Il Concessionario dovrà:

- assumersi carico di ogni onere relativo alla manutenzione ordinaria e piccole riparazioni agli immobili ed agli impianti installati secondo quanto previsto dalla normativa vigente durante tutto il periodo di monticazione (1 Maggio al 30 Ottobre di ciascun anno);
- assumersi carico di ogni spesa necessaria allo svolgimento dell'attività di caseificazione in alpeggio, ivi compresi gli oneri per il prelievo e le analisi dell'acqua;
- assumersi carico degli oneri per gli interventi ordinari secondo quanto previsto dall'art. 5 e 6 e "per mantenere in perfetta efficienza i manufatti quali cisterne, abbeveratoi, fontane, fosse, ecc., operando la pulizia e lo spurgo degli stessi e dovrà garantire la funzionalità di chiudende o recinzioni" (art. 16 – ultima parte) del Disciplinare Tecnico Economico approvato con D.G.R.V. n° 428 del 12/02/1997 e con D.G.R.V. n° 3125 del 16/11/2001.

11.6. PENALI

La mancata osservazione dei sottoriportati impegni assunti dal concessionario, o la trasgressione dei sottoriportati divieti, comporta l'applicazione di una penale, pari ad un quinto del canone annuale di affitto, per ogni trasgressione accertata:

- A. obbligo di caricare singolarmente la malga con tutto il carico e per tutta la durata della stagione monticatoria;
- B. obbligo di fissare per se e/o coadiutori la dimora presso gli stabili della malga per tutta la durata dell'alpeggio;
- C. divieto di pascolamento con bestiame di altre malghe;
- D. divieto di pascolamento in comune con carichi di altre malghe;
- E. obbligo di rispetto delle specie ammesse nel carico;
- F. obbligo, nel caso di presenza del carico di OVINI, di pascolare gli animali, fino al **15 luglio** di ogni stagione monticatoria, nelle aree circostanti le casare di Malga Valbona, al fine di preservare le covate di "gallo forcello";
- G. obbligo di pascolare l'intera superficie utilizzabile delle malga compresa all'interno della particella 45 del Piano di Riassetto Forestale;
- H. obbligo di tagliare ed ammucciare la rinnovazione forestale alta fino a 2 metri e delle piante erbaceo/arbustive infestanti cresciute nel pascolo, percorrendo 1/5 della superficie pascoliva (circa 16 ettari), secondo le prescrizioni impartite all'atto della consegna e riportate nel relativo verbale;
- I. mancata pulizia delle vasche di raccolta acqua piovana e impianto trattamento e distribuzione acqua;
- J. mancato svuotamento annuale vasche ed impianto smaltimento reflui;
- K. mancata manutenzione ordinaria degli stabili secondo quanto previsto nel *FOGLIO CONDIZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DATI IN CONCESSIONE*;
- L. mancato rispetto degli impegni assunti con la partecipazione dell'asta e contenuti nell'offerta tecnica;

Saranno inoltre addebitati i costi effettivamente sostenuti dal Comune di Arsiero, per manodopera e forniture, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria non eseguiti dal concessionario ma necessari al fine di mantenere in buono stato di conservazione tutte le strutture della malga e per gli interventi proposti dal concessionario nell'offerta tecnica e non realizzati nei modi e termini indicati dallo stesso.

12. RISOLUZIONE PER MANCATO ADEMPIMENTO (ART. 1454 DEL C.C.)

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, il Comune potrà diffidare l'aggiudicatario ad adempiere entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 1454 del Codice

Civile, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto salvo, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali danni.

13. RISOLUZIONE DI DIRITTO DI CONTRATTO (ART. 1456 DEL C.C.)

È stabilito che il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso non siano adempiute le seguenti obbligazioni:

- a) taglio ed ammucciamiento rinnovazione forestale e piante infestanti nel pascolo effettuato in forma incompleta, percorrendo meno del 50% della superficie assegnata annualmente;
- b) manutenzione carente della strada di accesso alla malga e degli stabili malghivi;
- c) mancata riconsegna della chiavi alla riconsegna della malga;
- d) mancato versamento del canone nei termini stabiliti;
- e) presenza nell'alpeggio di meno del 50% di U.B.A.;
- f) mancato rispetto dell'impegno ad effettuare la lavorazione del latte a partire dalla seconda stagione monticatoria (anno 2018), una volta ottenuta l'autorizzazione sanitaria e il nulla osta del Comune, presso gli stabili della malga;
- g) perdita del requisito di *GIOVANE AGRICOLTORE*, se espressamente indicato e valutato in sede di offerta;
- h) l'esercizio da parte del concedente dell'attività di agriturismo in malga, in assenza dell'autorizzazione comunale, della sottoscrizione dell'accordo aggiuntivo, nonché del versamento del corrispettivo dovuto.

14. DIVIETI

È vietata ogni forma di **subaffitto** o **sub** – **concessione**.

15. DECADENZA

Il concessionario decade dalla concessione – contratto allorché si verificano le seguenti condizioni:

- perdita del requisito di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto;
- perdita della proprietà di almeno il 50% di Unità Bovine Adulte (U.B.A.) previste nel carico della malga.

16. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:

- a) all'accertamento della regolarità contributiva, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- b) alla verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4;
- c) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;

L'aggiudicazione diviene definitiva con il provvedimento di cui alla precedente lettera c).

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n° 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

- a) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti, di cui al precedente punto 4, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n° 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
- b) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

17. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a fornire tempestivamente alla stazione appaltante:

- la cauzione nella misura del 20% del canone di concessione stabilito per l'intera durata del rapporto e le garanzie di cui al punto 7 del bando;
- la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria;

L'individuazione del migliore offerente in sede di gara deve ritenersi provvisoria e condizionata all'approvazione da parte dell'Amministrazione del relativo verbale. In caso di mancato riscontro dei requisiti dichiarati, che sarà effettuato con le modalità previste dalla legge, ovvero di omessa costituzione della garanzia definitiva, si procederà all'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed ad adottate le conseguenti determinazioni.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui ai punti su indicati in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.

Nel caso di cui alla precedente comma, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente.

Le spese contrattuali, tutte a carico del concessionario, saranno definite prima della stipula da parte del Segretario Comunale.

18. LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

Il Concessionario sarà tenuto a comunicare tempestivamente a questa Amministrazione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modificazione.

19. CONTROVERSIE

È esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Vicenza.

20. DISPOSIZIONI VARIE

Ai sensi della Legge n° 241/1990 e del D.Lgs. n° 50 del 2016 e ss.mm.ii., si informa che avverso la determinazione di approvazione del presente bando di gara, può essere promosso ricorso al TAR Veneto, nel termine di 60 giorni, ovvero promosso ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni, dalla data di pubblicazione del bando.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti sulla materia.

Il riferimento operato nel presente bando alle leggi deve intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti.

21. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Tutte le dichiarazioni richieste:

- a) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n° 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
- c) devono essere corredate dal numero di telefax e dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
- d) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n° 445 del 2000 le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n° 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n° 445 del 2000;

22. ALTRE INFORMAZIONI

Per informazioni sul bando di gara e di carattere tecnico, e per la presa visione dei luoghi, l'Ufficio Tecnico Comunale è disponibile nei seguenti orari di apertura al pubblico:

- *LUNEDÌ* 17.00 – 18.30;
- *GIOVEDÌ* 09.30 – 13.00;

ovvero a seguito di prenotazione:

- *telefono 0445 741924 interno 3 – telefax 0445 712294*
- *e – mail: llpp@comune.arsiero.vi.it.*
- *pec: comune.arsiero.vi@pecveneto.it*

23. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (*“Codice in materia di protezione dei dati personali”*). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n° 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12/04/2006, n° 184.

24. DISCIPLINARE DI GARA

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto.

25. MODELLI ALLEGATI

Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati. In ogni caso, i documenti devono essere compilati in lingua italiana.

Il Responsabile Settore LL.PP.
Ambiente e Patrimonio
geometra Andrea Gasparini

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(art. 20,21 e 24 del D.Lgs. n° 82 del 07/09/2005 e s.m.i.)